



E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.
Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO
ALLA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI**

7175366357

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

La presente polizza è stipulata tra il Contraente:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.p.A.
Via Roma n. 30 - 54033 Carrara (MS)
P.IVA: 01095200455

e la Società assicuratrice:

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del 30.11.2017

Alle ore 24.00 del 30.11.2019



SOMMARIO

DEFINIZIONI
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Art. 2 – Durata dell'assicurazione
Art. 3 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
Art. 4 – Modifiche del contratto
Art. 5 – Aggravamento del rischio / Buona fede
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Art. 9 – Clausola Broker
Art. 10 – Oneri fiscali
Art. 11 – Foro competente
Art. 12 – Rinvio alle norme di Legge
Art. 13 – Interpretazione del contratto
Art. 14 – Relazione sui sinistri
Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari
Art. 16 – Acquisizione nuovi beni
Art. 17 – Regolazione premio
Art. 18 – Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 19 – Rinuncia alla rivalsa
Art. 20 – Coesistenza di altre assicurazioni
Art. 21 – Coassicurazione e delega
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI
Art. 22– Oggetto dell'assicurazione – sezione incendio
Art. 23 – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Art. 24 – Deroga alla proporzionale
Art. 25 – Esclusioni
SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione – Sezione Responsabilità Civile



Art. 27 – Precisazioni
Art. 28 – Gestione delle vertenze e spese legali
Art. 29 – Massimale di garanzia – limiti di risarcimento
Art. 30 – Esclusioni
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE SINISTRI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 31 – Denuncia sinistri
Art. 32 – Determinazione del danno
Art. 33 – Procedura per la valutazione del danno - Controversie
Art. 34 – Anticipo dell'indennizzo
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
SOMME E VALORI ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE:	E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
ASSICURATO:	i soggetti – indicati al successivo art. 22 - protetti dall'assicurazione
RISCHIO:	la possibilità che si verifichi l'evento dannoso
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
GARANZIA:	il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
INDENNIZZO:	la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
FRANCHIGIA:	importo fisso, prestabilito, che resta a carico del Contraente sull'indennizzo
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
SCOPERTO:	la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito
BROKER:	mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società fino alla scadenza naturale del contratto di brokeraggio
ATTIVITA' DELL'ENTE:	L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.



DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI

BENI IMMOBILI: come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo fabbricati, edifici, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Ente o dalla stesso assunti in comodato, uso o altro titolo (compresa quindi la amministrazione e/o la gestione del bene), compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene (quali anche, a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, antenne, tappezzerie, ecc.), anche in corso di costruzione, riparazione e manutenzione.

FABBRICATI: intera costruzione edile composta da alloggi, negozi, cantine, fondi, magazzini etc. etc., che comprende anche gli infissi, le opere di fondazione o internate, impianti elevatori, i beni accessori e pertinenze annessi alla costruzione (quali box, centrali termiche, recinzioni, impianto di allarme, videocitofono, apertura automatica del cancello etc), impianti immobili quali tinteggiature, tramezzi, soffitti, armadi a muro, carta da parati, tappezzerie, moquette

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

IMPLOSIONE: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

ACQUA PIOVANA: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.

ALLAGAMENTI: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.

ATTI DI SABOTAGGIO: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

ATTI DI TERRORISMO: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CROLLO – COLLASSO STRUTTURALE: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.



DANNO CONSEGUENZIALE: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all'evento.

EVENTO SISMICO O TERREMOTO: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro);

La Società risponde dei danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni causati da:

- ✓ esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- ✓ eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- ✓ mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- ✓ furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

FENOMENI / EVENTI ATMOSFERICI: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- ✓ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- ✓ mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- ✓ formazione di ruscelli;
- ✓ accumulo esterno di acqua;
- ✓ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

e non indennizza inoltre i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.
- recinti, cancelli, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

Nell'ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine a ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).

FENOMENO ELETTRICO: l'effetto di correnti o scariche od altre manifestazioni elettriche e/o elettroniche da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- ✓ di usura o di carente manutenzione;



- ✓ direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
 - ✓ dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.
In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

FRANAMENTO: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.

FUORIUSCITA DI ACQUA: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o della attività.

INONDAZIONI, ALLUVIONI: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.
Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- ✓ mareggiata, marea, maremoto;
- ✓ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- ✓ mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

LASTRE: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE: quanto normato dall'art. 1907 C. C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

RISCHIO LOCATIVO: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C. C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

SMOTTAMENTO: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.



SOVRACCARICO DI NEVE: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:

- ✓ ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
- ✓ ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
- ✓ ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

RICORSO TERZI - RICORSO LOCATARI: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

VALORE A NUOVO: per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area.

Per i Beni Immobili di particolare valore storico - artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico.

Per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

VALORE ALLO STATO D'USO: per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,

Per i Beni Immobili di particolare valore storico - artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili

per i Beni Mobili - qualora assicurati - (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine



per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

VALORE COMMERCIALE: l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verrà considerato che il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 – Durata del Contratto

La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (due), con effetto alle ore 24.00 del 30.11.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2019.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 3 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.11.2017 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al presente articolo, restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.11 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Ai sensi degli artt. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:



- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del decreto;
- il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio / Buona fede

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come la inesatta od incompleta dichiarazione rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro liquidato nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio.



Art. 9 – Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia s'intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Art. 12 – Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa.

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 – Relazione sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze quadrimestrali di ogni anno, su supporto informatico, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, degli estremi dell'Assicurato, della tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.



In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – Acquisizione di nuovi beni

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore del singolo bene assicurato non ecceda € 5.000.000,00 (€ cinquemilioni). Qualora il singolo bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, per il tramite del broker, entro 60 (sessanta) giorni da quando il contraente è entrato in possesso del bene.

In entrambi i casi, la copertura sarà operativa dal giorno in cui il Contraente è entrato in possesso del Bene ed il relativo premio verrà corrisposto in fase di regolazione in base alle norme del successivo articolo 17.

Art. 17 – Regolazione premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

Per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 18 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.



Art. 19 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C.

Art. 20 – Coesistenza di altre assicurazioni

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell'Assicurato, dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.

Art. 21 – Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.



CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione – sezione incendio

Si intendono assicurati:

Allegato A)¹ L'intero fabbricato di proprietà pubblica in gestione ad E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e/o di proprietà interamente di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Allegato B) Le Unità Immobiliari di proprietà pubblica in gestione ad E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e/o di proprietà di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., compresi i relativi millesimi sulle parti comuni, nei fabbricati di proprietà mista (pubblica e privata). Laddove sia presente altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio o per differenza di condizioni e/o garanzie.

Si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei beni assicurati, che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in proprietà, godimento, uso e/o gestione c/terzi per la P.A. e comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della medesima.

Per i beni che verranno in proprietà, godimento, uso, disponibilità e/o gestione c/terzi per la P.A. del Contraente dopo la stipulazione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte o manutenzioni ai fabbricati ed ai suoi macchinari, per esigenze del Contraente in relazione alle proprie attività, per cui è esonerato dall'obbligo di darne avviso alla Società.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative del Contraente.

Si conviene comunque tra le parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo superiore a Euro 5.000.000,00 è soggetto a preventiva comunicazione da parte del Contraente, come da articoli 16 e 17.

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai beni immobili, nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

1. rischio locativo,
2. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

¹ Con riferimento agli allegati A) e B), la Stazione appaltante intende precisare che gli elenchi dei fabbricati in alcun modo saranno parte integrante della polizza, essi sono pubblicati esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo.



- ✓ incendio,
- ✓ combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- ✓ esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute dall'assicurato e consentite per legge, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa nelle vicinanze,
- ✓ azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- ✓ caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- ✓ onda sonica,
- ✓ urto di veicoli,
- ✓ rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti (compresi i danni a tali beni),
- ✓ fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati.

3. La Società risponde altresì per i danni materiali verificatisi in occasione di:

- ✓ acqua piovana,
- ✓ allagamenti,
- ✓ atti di sabotaggio,
- ✓ atti di terrorismo,
- ✓ atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- ✓ crollo, collasso strutturale,
- ✓ evento sismico,
- ✓ fenomeni atmosferici,
- ✓ fenomeni elettrici,
- ✓ formazione di ghiaccio, gelo,
- ✓ fuoriuscita di acqua,
- ✓ perdita di gas,
- ✓ inondazioni, alluvioni,
- ✓ smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- ✓ sovraccarico di neve,
- ✓ guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani di uso comune comprese le porte di ingresso delle singole proprietà immobiliari nonché il furto degli stessi,
- ✓ da rottura accidentale di lastre.

La Società assicura, anche le spese sostenute dall'Ente:

1. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Ente stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
2. per i costi/oneri che l'Ente debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell'immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile. La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile;
3. per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo. La Società indennizza anche le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno



dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Le spese sono risarcite fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto ad € 50.000,00 per sinistro, senza l'applicazione della regola proporzionale.

4. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno indennizzabile. La Società indennizza detti costi e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dei limiti previsti all'interno della sezione "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".
5. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture o altri beni immobili o mobili, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Ente in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del danno indennizzabile, con l'applicazione dei limiti previsti all'interno della sezione "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".
7. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua" e "perdita di gas" fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione "Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo" che segue (sono quindi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche le spese per la demolizione e il conseguente ripristino, di parti del bene immobile necessaria per la ricerca e per la riparazione del guasto, come anche le spese per la riparazione e/o la sostituzione di tubazioni, raccordi o loro parti causa del guasto La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile;
8. i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dal mancato godimento dei beni immobili assicurati, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile, fino alla ripristinata operatività e/o disponibilità di tali beni, per un periodo non superiore a un anno decorrente dalla data dell'evento dannoso. Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Ente.



Art. 23 - Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di limiti di indennizzo, scoperti e franchigie rappresentano, per ciascuna garanzia/tipologia di danno ivi riportata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione dalla cui preventiva identificazione l'Ente è esonerato.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti d'indennizzo s'intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 24 – Deroga alla proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 25 - Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività / esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione "Definizioni specifiche per la copertura globale fabbricati" che precede, la Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- b. derivanti da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate;
- c. derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- d. da smarrimenti o ammanchi di qualsiasi tipo;
- e. da frode, truffa, appropriazione indebita;
- f. furto, rapina, estorsione;
- g. danni indiretti di qualsiasi tipo, tranne quanto previsto in polizza alle specifiche partite;
- h. da collassi strutturali causati da errori di progettazione.



SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione – Sezione Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità ad essa derivante nella sua qualità di proprietario, e/o conduttore, e/o locatore, e/o amministratore, e/o gestore dei beni immobili assicurati e loro pertinenze; è compresa, inoltre, la responsabilità derivante al Contraente dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore e/o locatore e/o amministratore e/o gestore di terreni e giardini, anche con alberi ad alto fusto, spazi comuni e strade private, come in premessa definiti, nonché per i rischi derivanti dalla committenza così come previsto dall'art. 2049 del C.C.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni causati da:

- **inquinamento**, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture di fabbricati assicurati;
- **interruzione di esercizio o sospensione di attività**, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- **spargimento di acqua**. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari - per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose - in conseguenza di spargimento di acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi dei fabbricati assicurati.

Art. 27 - Precisazioni

Si prende atto tra le parti che:

1. la copertura assicurativa opera per la responsabilità attribuibile ai proprietari dei fabbricati assicurati in polizza, terzi rispetto al Contraente nel caso in cui quest'ultimo svolga la funzione di amministratore ;
2. la copertura assicurativa comprende i danni causati dalla neve e/o dal ghiaccio oggettivamente non rimossi per tempo da tetti, coperture, balconi, marciapiedi, passi carrai e comunque da ogni superficie per la quale la rimozione compete all'Assicurato;
3. la copertura assicurativa opera per la quota parte dell'Assicurato in caso di responsabilità attribuita alla proprietà comune nel caso in cui il Contraente non svolga la funzione di amministratore dell'immobile.

Art. 28 - Gestione delle vertenze e spese legali

Si conviene che:

- ✓ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
- ✓ Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.



- ✓ In caso di procedimento penale, è facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese.
- ✓ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- ✓ L'assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- ✓ L'assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti. La Società non risponderà di multe o ammende.

Art.29 – Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 7.500.000,00.

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo. In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili. La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale ad inviare all'Ente l'appendice di riepilogo per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Art. 30 - Esclusioni

La Società in ogni caso non risarcisce i danni dovuti a:

- a. lavori di manutenzione straordinaria, di ampliamento o sopraelevazione. In tali casi la copertura opera per il solo rischio della committenza;
- b. furto, e i danni alle cose in consegna e/o custodia;
- c. umidità, stillicidio;
- d. inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
- e. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- g. fenomeni elettromagnetici.

Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.



NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 31- Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Ente, per il tramite del broker, entro 30 giorni dall'evento o da quando l'Ufficio competente ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

In caso di sinistro riguardante la Sezione 2 – Responsabilità Civile, la denuncia conterrà anche una descrizione delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in possesso dell'Ente; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui l'Ente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

L'Ente si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Ente inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Art. 32 - Determinazione del danno

Operando il presente contratto, per quanto attiene la Sezione 1 di polizza, nella forma a "valore a nuovo", in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- II. Macchinario, attrezzatura, arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compreso gli oneri fiscali.

In caso di sinistro si determina:

1. l'ammontare del danno, come di seguito specificato:

- a. per i fabbricati: applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- b. per macchinario, attrezzature, arredamento e merci: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

2. il supplemento che, aggiunto all'importo del danno di cui a 1. dà l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:

- superiore o uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;



- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verrà stabilito il valore commerciale del bene.

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta. Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal diritto all'indennizzo, l'assicurato provvederà a rendere alla Società l'importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Ente avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

Art. 33 - Procedure per la valutazione del danno – Controversie

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant'altro dovuto ai sensi di polizza.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Qualora l'Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in/tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.



Art. 34 - Anticipo dell'indennizzo

In caso di sinistro riguardante la Sezione 1 – Incendio ed eventi speciali, l'Ente ha diritto di ottenere, prima della sua liquidazione, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non potrà essere comunque superiore a € 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno stesso.



SOMME E VALORI ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO

SEZIONE 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI				
Partita	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Beni immobili di cui all'ALLEGATO A) - art.22	€ 326.292.664,68		
2	Beni immobili di cui all'ALLEGATO B) - art.22	€ 217.115.788,90		
3	Ricorso terzi e/o ricorso locatari	€ 5.000. 000,00		
4	Spese demolizione e sgombero (aggiuntivo)	€ 500.000,00		
5	Spese mantenimento attività e servizi	€ 250.000,00		

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CIVILE			
Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
BENI IMMOBILI	€ 543.408.453,58		



LIMITI DI INDENNIZZO SCOPERTI E FRANCHIGIE VALIDI PER IL SUBLOTTO 1

La Società procederà alla liquidazione dei danni con l'applicazione dei seguenti limiti di indennizzo e franchigie:

SEZIONE 1 – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

STOP LOSS: € 30.000.000,00 PER SINISTRO E PER ANNO

Garanzia / Tipologia danno	Scoperto	Minimo / Massimo	Franchigia	Massimo risarcimento per sinistro	Massimo risarcimento per anno
Singolo fabbricato				€ 8.000.000,00	
Beni di valore artistico				€ 50.000,00	
Onorari architetti, professionisti, consulenti				€ 50.000,00	
Onorari dei periti				€ 50.000,00	
Ricerca guasti			€ 500,00	€ 35.000,00 per singolo fabbricato	€ 200.000,00
Acqua condotta			€ 500,00		
Perdita Pigioni				€ 150.000,00	€ 150.000,00
Dispersione liquidi			€ 2.000,00	€ 100.000,00	
Eventi atmosferici	20% per singolo fabbricato e/o relativo contenuto	MINIMO 10.000,00		50% della S.A. per singolo fabbricato	Aggregato annuo di € 8.000.000,00
Neve			€ 2.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Ghiaccio, gelo			€ 2.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	20% per singolo fabbricato e/o relativo contenuto	minimo € 25.000,00		50% S.A. per singolo fabbricato	Aggregato annuo di € 5.000.000,00
Terrorismo			€ 10.000,00 per fabbricato	50% singolo fabbricato	€ 5.000.000,00
Eventi socio-politici	10%	Minimo € 1.000,00 per fabbricato		80% singolo fabbricato	
Terremoto	10%	minimo € 50.000,00 per fabbricato		€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00
Smottamento e franamento del terreno	10%	minimo € 10.000,00 per fabbricato		50% singolo fabbricato	€ 1.000.000,00
Crollo e collasso strutturale	10%	minimo € 10.000,00 per fabbricato		€ 1.000.000,00	
Fenomeno elettrico			€ 500,00	€ 100.000,00	
Ricorso terzi				€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00



SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia / Tipologia danno	Scoperto	Minimo / Massimo	Franchigia	Massimo risarcimento per sinistro	Massimo risarcimento per anno
Per sinistro se di seguito non diversamente previsto			€ 1.000,00		
Inquinamento accidentale	10%	Minimo € 1.000,00		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Spargimento di acqua			€ 1.000,00	€ 15.000,00	€ 70.000,00
Interruzione di esercizio	10%	Minimo € 1.000,00		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

Il Contraente

L'Assicuratore
